



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**D.L. 31.12.2021 n. 228
(c.d. "Milleproroghe")
Approvato il DDL di
conversione in Legge**

Nella seduta di giovedì 24 febbraio 2022, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 (Milleproroghe).

Proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "pre-notati" entro il 31 dicembre 2021. Innalzamento del tetto del contante a 2.000 euro per il 2022. Nuova proroga della rateazione delle cartelle esattoriali scadute.

Sono alcune delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe, convertito definitivamente in legge.

E ancora sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nel 2021, sterilizzazione anche delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, applicazione delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022 e novità per i rimborsi dei prestiti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo PMI.

Di seguito le principali previsioni contenute nella versione finale del provvedimento.

NOVITÀ PER I BILANCI 2021

All'articolo 3 sono dettate alcune disposizioni di particolare rilievo per la campagna legata ai bilanci d'esercizio 2021.

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

In primo luogo, il comma 1, conferma l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l'allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:

- **le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici**, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;

- **le società a responsabilità limitata** possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

- **le società quotate**, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe.

Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

STERILIZZAZIONE PERDITE

Con il comma 1-ter, invece, si interviene sull'art. 6, D.L. n. 23/2020, come modificato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 266, legge di bilancio n. 178/2020), estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 23/2020.

In sostanza, con la nuova norma si prevede che anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo:

- gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le Spa) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le Srl) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;
- gli articoli 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies del Codice civile.

Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo.

In concreto, dunque, sarà l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti necessari.

Ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella **Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il comma 5-quinquiesdecies sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, c. 7-bis, D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, c. 711, legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che aveva previsto la facoltà di differire la quota di ammortamento di beni materiali ed immateriali, per i soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

Con la nuova disposizione, invece, si consente a tutti i soggetti (che non adottano i principi contabili internazionali), indipendentemente dal comportamento adottato nel 2020, di sospendere anche nell'esercizio 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

NOVITÀ FISCALI

Molteplici le norme in materia fiscale.

RATEAZIONE CARICHI RUOLO

L'articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all'art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, prevede la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di **72 rate mensili**, potrà essere presentata (attraverso l'apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate - Riscossione) entro il **30 aprile 2022**. La disposizione si applica anche alle richieste presentate dal **1° gennaio 2022**. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.

Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

SANATORIA SANZIONI CERTIFICAZIONE UNICA

Con l'articolo 3, comma 5-bis si **esclude l'applicazione** di sanzioni previste al comma 6-quinquies dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti).

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il comma 5-septies, sempre dell'articolo 3, **proroga al 31 marzo 2022** la sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998.

RECUPERO IVA FALLIMENTI

L'articolo 3-bis è una norma di **interpretazione autentica** dell'art. 18, D.L. n. 73/2021, che, per le procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità per il cedente del bene o il prestatore del servizio di portare in detrazione l'IVA e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del

decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con la nuova disposizione si precisa che il predetto art. 18, D.L. n. 73/2021 **si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021) compreso, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021.

SANATORIA DEI VERSAMENTI IRAP

Con l'articolo 20-bis si **posticipa al 30 giugno 2022** il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework).

FONDO GARANZIA PMI

Con il comma 4-bis dell'articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, **un parziale ripristino** delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia.

Con la nuova disposizione, in particolare, si prevede che:

- per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
- per i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

PRESTITI FINO A 30.000 EURO

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell'art. 13, c. 1, D.L. 23/2020.

In particolare, al comma 4-ter dell'articolo 3 viene disposto che, per tali finanziamenti il cui inizio del **rimborso del capitale** è previsto nel corso dell'anno 2022, tale **termine** può essere **prolungato**, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

BONUS INVESTIMENTI

Con l'articolo 3-quater, si **proroga** fino al **31 dicembre 2022** il termine per completare gli investimenti in **beni strumentali**, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

- per i beni **materiali e immateriali ordinari** non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i beni **materiali 4.0**: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i **nuovi investimenti** (ovvero gli investimenti non "prenotati" entro il 31 dicembre 2021) effettuati nel 2022, invece, l'aliquota agevolativa è pari a:

- per i **beni materiali e immateriali**: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- per i **beni materiali 4.0**: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

SPESE PER VISTI E ASSEVERAZIONE

Con l'articolo 3-sexies si chiarisce che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono **detraibili** anche le spese sostenute **dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021** per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

TETTO CONTANTI

Con il comma 6-septies, sempre dell'articolo 3, si modifica il comma 3-bis dell'articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, si riporta a 2.000 euro il limite all'uso del contante fino al 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all'attuale normativa, a 1.000 euro.

SANZIONI PER INOSSERVANZA OBBLIGHI INFORMATIVI

L'articolo 3-septies **proroga al 1° gennaio 2023** l'applicazione delle **sanzioni** previste dalla legge n. 124/2017 per l'inosservanza dell'obbligo a carico delle imprese di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (importo complessivo superiore a 10.000 euro) ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

Siamo a vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Am-tax – Studio Associato.